



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.gov.it
PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



**REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON
ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI**

Delibera del Consiglio d'Istituto n.119 del 26 febbraio 2019

VISTO il DI 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lettera h, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di selezione, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo la stipula da parte del dirigente scolastico dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti nelle istituzioni scolastiche autonome;

VISTA la legge 15 marzo 1999 n.59, art.21;

VISTO il D.P.R. 8 maggio 1999 n.275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, art.7, comma 6;

SI REGOLAMENTA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina ai sensi della normativa vigente le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali.

Art. 2 - Condizioni e limiti

I contratti con i collaboratori esterni possono essere previsti, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro o per incompatibilità prevista dalle normative;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 3 – Requisiti professionali e competenze

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente al fine di garantire la qualità della prestazione. Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste con riguardo alla opportunità e all'interesse di utilizzare in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto risorse ed esperienze presenti nel territorio. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazione di contratti

d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno quindi:

- Titolo di studio;
- Curriculum vitae del candidato con esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- Esperienze metodologiche-didattiche;
- Attività di libera professione nel settore;
- Corsi di aggiornamento;
- Pubblicazioni e altri titoli;
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri di selezione:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze nel settore specifico.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. Tuttavia la Scuola, al fine di provvedere alla valutazione dei curricula, dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Art. 4 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Sono prioritariamente rivolti al personale interno e successivamente all'esterno.

Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre. Per ciascun avviso deve essere specificato:

- L'oggetto della prestazione;
- La durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- Il corrispettivo proposto per la prestazione e i criteri adottati per la selezione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie generalmente riconosciute di chiara fama o qualora trattasi di conferenze/convegni che si esauriscono in un arco temporale limitato. Nel caso di progetti

prospettati da esperti esterni e fatti propri dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilata a quella del soggetto unico competente.

Art. 5 – Determinazione del compenso

La determinazione da parte del DS del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi -CCNL scuola-tariffe professionali).

In casi particolari di motivata necessità in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto nell'ambito delle disponibilità di bilancio in caso di affidamento diretto senza avviso.

Può anche essere previsto un pagamento forfetario ove più conveniente all'Amministrazione; - sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato, poiché l'incarico non determina l'attivazione di un rapporto d'impiego.

Art. 6 – Autorizzazione dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

I contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente vengono comunicati all'Anagrafe delle Prestazioni entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico o su sua delega da un suo sostituto.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere di norma durata superiore all'anno scolastico e non sono, in nessun caso, prorogabili.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.